



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 80/2025

nel ricorso in materia di pensioni, iscritto al numero 63212 del registro di segreteria,

Proposto dai sigg.ri Palermi Leone c.f. PLRLNE64H13F112I, residente a Livorno in Via A.M.E. Agnoletti n. 16 e **Torresi Rosanna**, c.f. TRRRNN62A65D077Y, residente ad Arezza in Via Giovanni Fattori 13, tutti rappresentati e difesi, giusta procura unita al ricorso introduttivo del presente giudizio, dall'Avv. Manfredo Piazza (c.f. PZZMFR62T12D086B), pec: manfredopiazza@pec.giuffre.it, ed elettivamente domiciliati al domicilio pec del patrocinante,

Ricorrenti

contro: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (CF 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro-tempore;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma;

Ministero dell'economia e delle Finanze, con sede in Roma;

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con sede in Roma.

resistenti

per: l'accertamento (i) del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione della pensione e (ii) della illegittimità della parziale rivalutazione della pensione di questi, introdotta dall'art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197/22, e attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall'INPS a partire dagli accrediti delle somme pensionistiche del mese di gennaio 2023.

Visto il D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e le successive modifiche ed integrazioni (Codice di Giustizia Contabile – CGC);

Esaminati gli atti di causa;

Udito all'udienza del 19 giugno 2025 il relatore cons. Elena Papa, nessuno comparso per le parti.

Premesso in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025, i sigg.ri Palermiti Leone e Torresi Rosanna hanno lamentato l'illegittimità della solo parziale rivalutazione della pensione loro spettante, per effetto delle determinazioni e decurtazioni degli importi operate a partire dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, commi 309 – 310, della legge di bilancio n. 197/2022 e hanno chiesto la remissione della questione alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte costituzionale evidenziando, nell'un caso, la violazione del divieto di discriminazione basato sull'età e del principio di libera circolazione dei lavoratori e, nell'altro caso, la violazione degli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost..

All'udienza del 19 giugno 2025, a fronte della mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti, è risultato il mancato deposito

in Segreteria della prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei loro confronti.

La causa è stata, pertanto, ritenuta matura e posta in decisione.

Va infatti considerato che per l'art. 155, comma 3, del CGC, il decreto di fissazione di udienza deve essere notificato alle controparti resistenti a cura del ricorrente entro dieci giorni dalla data della sua comunicazione, unitamente al ricorso depositato in segreteria.

Secondo quanto dispone il successivo comma 5-bis, *“il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza”*.

Al contrario, nella fattispecie, i ricorrenti si sono limitati a depositare presso la Segreteria di questa Sezione il mero ricorso introduttivo, con allegati, omettendo i restanti adempimenti.

Poiché la notifica del ricorso e del DFU costituiscono oneri essenziali ai fini del rispetto del principio del contraddittorio di cui all'art. 111, comma 2, Cost., come declinato anche dall'art. 101 del c.p.c., da intendersi immediatamente applicabile anche al processo innanzi alla Corte dei conti ai sensi della disposizione di rinvio ai principi processuali generali di cui all'art. 7 del CGC, nella presente vicenda non può dirsi instaurato alcun rapporto giuridico processuale, né, conseguentemente, può essere svolto alcun ulteriore atto, non potendo il Giudice statuire sopra alcuna domanda in difetto di una corretta istaurazione del contraddittorio (Corte dei Conti, Sezioni Riunite n. 6/2001/QM).

Il ricorso si appalesa dunque improcedibile (cfr. *ex multis*, Corte dei

conti, Sez. giur. Regione Liguria nn. 133/2021, 11 e 12/2020, 217/2017, nn 104 e 237/2018, nn. 230 e 231/2019; sez. Lazio 341/2018; sez. Puglia n. 276/2018; sez. Marche n. 34/2018 e 119/2019; sez. Campania nn. 203 e 420/2020), dovendosi definire con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo (v. Cass. n. 2005 del 2015 e n. 21587 del 2008; Cass. n. 11227 del 1992; cfr. pure Cass. n. 7586 del 2007).

Deve, pertanto, ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo a norma dell'art. 111 del CGC, che, al 4° comma, dispone che *"l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza"*. Si ritiene infatti applicabile in via analogica l'art. 155, comma 10, del CGC, stanti la mancata *vocatio in jus* della parte resistente (sez. Sicilia, n. 911/2019, sez. Liguria n. 11/2020), e il conseguente radicale impedimento dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Nulla è disposto sulle spese, in mancanza dell'istaurazione di alcun rapporto processuale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

DICHIARA

Improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

